



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 24 settembre 2015 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE.**

- Vista la lett. prot. n. 57 del 31 agosto 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 7 agosto 2015 dal Comune di Arcola, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 36/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

## **FATTO**

Con istanza in data 7 agosto 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 57 del 31 agosto 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 settembre del 2015 con il n. 0003288 – 03.09.2015 – SC \_ LIG - T85 – A, il Comune di Arcola ha inviato una richiesta di parere inerente ai rapporti intercorsi con il proprio tesoriere, relativamente all'estensione dell'anticipazione di cassa dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

In particolare, il Comune, con deliberazione del 6 maggio 2015, n. 46, pervenuta al Tesoriere l'11 maggio u.s., aveva deciso di incrementare la propria anticipazione di cassa ai cinque dodicesimi delle entrate accertate, come consentito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, per un ammontare complessivo di euro 3.701.580,98.

Il Tesoriere, con argomentata risposta inviata il 26 giugno u.s., dopo avere evidenziato una rilevante apparente criticità nei flussi di cassa e nella intrinseca debolezza delle entrate correnti, ha affermato di ritenersi vincolato a concedere l'affidamento alle condizioni contrattuali solo nei limiti dei tre dodicesimi, come espressamente previsto dalla convenzione di tesoreria, concedendo comunque l'estensione richiesta, in via straordinaria e con scadenza perentoria fissata per il 31 dicembre p.v., al tasso fisso del 2.75% a fronte del tasso previsto dalla convenzione pari allo 0,049% (Euribor a 6 mesi).

Il Comune chiede, pertanto, a questa Sezione un parere sulla legittimità del comportamento tenuto dal tesoriere.

Poiché nel contratto di appalto del servizio, allegato alla richiesta di parere, mancava la diciassettesima pagina, riportante gli artt. 11 - 12 della medesima convenzione, il magistrato istruttore, con nota in data 14 settembre 2015, n. 3369, richiedeva l'integrazione della relativa documentazione.

Tale richiesta è rimasta, però, inevasa.

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7 , comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, anche se limitatamente al primo quesito, riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative relative alle anticipazioni di tesoreria.

### **2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta**

L' art. 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali - TUEL) prevede che *“il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di*

*tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.*

L’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, specifica invece che “*al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015”.*

L’art. 1339 c.c. sancisce che “*le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.*

Il Comune di Arcola chiede di sapere se:

- a) sia discrezione del tesoriere decidere se concedere ad un ente l’incremento di anticipazione di tesoreria dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi;
- b) può essere giustificabile un lasso di tempo di circa due mesi per deliberarne la relativa concessione;
- c) sia legittimo che il tesoriere possa applicare un tasso più elevato rispetto a quello già praticato dalle parti.

La risposta al primo quesito è negativa.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione 3 ottobre 2014, n. 23, ha specificato che il comma 1 dell’art. 222 del TUEL stabilisce un obbligo a carico del tesoriere in quanto “*il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente rappresenta un elemento della struttura negoziale del contratto di finanziamento ed il significato è autoconsistente,*

*limitandosi ad indicare la soglia del valore delle prestazioni alle quali è contrattualmente tenuto il tesoriere”.*

In altre parole, il citato comma 1 dell’art. 222 deve qualificarsi come norma imperativa che limita l’autonomia contrattuale prevedendo un valore legale, inderogabile sia in *melius* che in *peius*, ritenuto congruo per soddisfare le necessità di finanziamento a breve termine degli enti locali.

L’art. 2 del decreto-legge n. 4 del 2014 introduce un diverso limite, più elevato, teso a consentire all’ente locale di procedere al pagamento dei debiti da transazioni commerciali con la triplice finalità, di natura pubblicistica:

- a) di adempiere agli obblighi comunitari fissati dalla direttiva CE del 29 giugno 2000, n. 35 e dalla direttiva UE del 16 febbraio 2011, n. 7, evitando le conseguenti procedure di infrazione;
- b) di ridurre l’ammontare complessivo degli interessi moratori gravante sugli enti pubblici;
- c) di consentire una ripresa del sistema economico, entrato in crisi a seguito del lungo periodo di deflazione economica registratosi negli ultimi anni.

Tale ultima disposizione, per il fenomeno di eterointegrazione normativa disciplinato dall’art. 1339 c.c., comporta l’obbligo per i tesoriери di concedere un’anticipazione di tesoreria di ulteriori due dodicesimi, oltre ai tre dodicesimi già previsti dalla norma generale del TUEL, purché tale somma sia finalizzata al pagamento dei debiti da transazioni commerciali.

La Sezione non ritiene di potersi esprimere sul secondo e sul terzo quesito, anche alla luce della mancata integrazione della documentazione, comunque richiesta, in quanto attinenti non alla contabilità pubblica ma al

diritto civile, in quanto riguardano profili di esatto adempimento della prestazione da parte dell'Istituto tesoriere.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Pontinvrea.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Arcola.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 24 settembre 2015

**Il Magistrato estensore**

*(Alessandro Benigni)*

**Il Presidente**

*(Ermanno Granelli)*

Depositato in segreteria il 08/10/2015

Il funzionario preposto f.f.

Antonella Sfettina